

Vista la dichiarazione sull'insussistenza di alcuna delle cause di inconferibilità di cui al citato decreto legislativo n. 39 del 2013, presentata, ai sensi dell'art. 20 del medesimo decreto legislativo, dall'avv. Simona Pavone;

Considerato che non sussistono situazioni anche potenziali di conflitto di interessi in capo all'avv. Simona Pavone, per lo svolgimento dell'incarico di commissario liquidatore della associazione EN. A.I.P. AS. A. FORM Sicilia impresa sociale;

Decreta:

Art. 1.

1. L'associazione EN. A.I.P. AS. A. FORM Sicilia impresa sociale, codice fiscale 93104290874, con sede legale in Catania (CT), Corso Sicilia n. 111, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, con effetto dalla data del presente decreto.

2. Tenuto conto dei requisiti di professionalità e competenza, come risultanti dal *curriculum vitae*, l'avv. Simona Pavone, nata a Catania il 23 aprile 1971, è nominata commissario liquidatore, a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 2.

1. Con successivi provvedimenti si procederà alla nomina del comitato di sorveglianza e alla definizione, in base alla legislazione vigente, del trattamento economico del commissario liquidatore.

2. Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'indirizzo: [www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it) e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 15 ottobre 2020

Il Ministro: CATALFO

20A05787\*

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DELIBERA 21 ottobre 2020.

**Misura delle quote dovute dalle imprese di autotrasporto per l'anno 2021.** (Delibera n. 5/2020).

IL PRESIDENTE

DEL COMITATO CENTRALE PER L'ALBO NAZIONALE  
DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE CHE ESERCITANO  
L'AUTOTRASPORTO DI COSE PER CONTO DI TERZI

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298 recante «Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e isti-

tuzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada» ed, in particolare, l'art. 63 che stabilisce le modalità di versamento del contributo per l'iscrizione all'Albo;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284 recante «Riordino della Consulta generale per l'autotrasporto e del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori» ed, in particolare, l'art. 9, comma 2 lettera d) in base al quale il Comitato centrale provvede a determinare la misura delle quote dovute annualmente dalle imprese di autotrasporto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2009, n. 123 recante «Regolamento di riorganizzazione e funzionamento della Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica e del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 134 recante «Regolamento contabile del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72 recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» ed, in particolare, l'art. 6, comma 10;

Visto il decreto ministeriale 8 maggio 2018, n. 235 con il quale è stato costituito, per la durata di un triennio, il Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 settembre 2020, registrato alla Corte dei conti il 25 settembre 2020, al n. 3323, con il quale è stato conferito al dott. Enrico Finocchi l'incarico dirigenziale di livello dirigenziale generale di direzione del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori;

Considerato che:

occorre stabilire la misura delle quote dovute dalle imprese di autotrasporto al fine di provvedere per l'anno 2021 alle spese per il funzionamento del Comitato Centrale e per l'integrale adempimento di tutte le competenze e funzioni attribuite anche dalle leggi di stabilità 2014 e 2015;

la misura delle suddette quote deve essere determinata in relazione al numero, al tipo ed alla portata dei veicoli posseduti;

il numero dei veicoli destinati al trasporto di cose per conto di terzi, comprensivo di trattori e rimorchi, attualmente in circolazione sul territorio nazionale, risulta pari a 642.943;

Ritenuto di dover confermare, per l'anno 2021, l'importo delle quote nella misura stabilita per l'anno 2020;

Ritenuto di dover confermare per l'anno 2021 la possibilità di procedere al versamento del contributo di iscrizione con le seguenti modalità alternative entrambe attivabili nella apposita sezione «Pagamento Quote» presente sul sito [www.alboautotrasporto.it](http://www.alboautotrasporto.it) per l'importo ivi visualizzabile relativo all'anno 2020 o ad eventuali annualità pregresse non corrispo-

ste, da accreditarsi sul conto n. 34171009, intestato al Comitato centrale e seguendo le istruzioni in esso reperibili:

a) direttamente online, attraverso l'apposita funzione informatica ove sarà possibile pagare tramite carta di credito Visa, Mastercard, carta prepagata PostePay o Poste Pay Impresa, conto corrente BancoPosta online;

b) tramite bollettino postale cartaceo precompilato, generato automaticamente dalla funzione informatica con l'importo dovuto che l'impresa iscritta dovrà stampare e pagare presso un qualsiasi Ufficio postale.

Vista la conforme deliberazione assunta dal Comitato centrale nella seduta del 21 ottobre 2020;

Delibera:

Art. 1.

1. Entro il 31 dicembre 2020, le imprese iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori, alla data del 31 dicembre 2020, debbono corrispondere, per l'annualità 2021, la quota prevista dall'art. 63 della legge 6 giugno 1974, n. 298 e dall'art. 9, comma 2 lettera d) del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284 nella misura determinata ai sensi del successivo art. 2.

2. Il versamento della quota deve essere effettuato con le seguenti modalità alternative entrambe attivabili nella apposita sezione «Pagamento Quote» presente sul sito [www.alboautotrasporto.it](http://www.alboautotrasporto.it) per l'importo ivi visualizzabile relativo all'anno 2021 o ad eventuali annualità pregresse non corrisposte, da accreditarsi sul conto n. 34171009, intestato al Comitato centrale e seguendo le istruzioni in esso reperibili:

a) direttamente online, attraverso l'apposita funzione informatica ove sarà possibile pagare tramite carta di credito Visa, Mastercard, carta prepagata PostePay o Poste Pay Impresa, conto corrente BancoPosta online;

b) tramite bollettino postale cartaceo precompilato, generato automaticamente dalla funzione informatica con l'importo dovuto, che l'impresa iscritta dovrà stampare e pagare presso un qualsiasi Ufficio postale.

3. Qualora il versamento non venga effettuato entro il termine di cui al primo comma, l'iscrizione all'Albo sarà sospesa con la procedura prevista dall'art. 19, punto 3 della legge 6 giugno 1974, n. 298.

Art. 2.

1. La quota da versare per l'anno 2021 è stabilita nelle seguenti misure:

1.1 Quota fissa di iscrizione dovuta da tutte le imprese comunque iscritte all'Albo: euro 30,00.

1.2 Ulteriore quota (in aggiunta a quella di cui al precedente punto 1.1) dovuta da ogni impresa in relazione alla dimensione numerica del proprio parco veicolare, qualunque sia la massa dei veicoli con cui esercitano l'attività di autotrasporto:

A	Imprese iscritte all'Albo con un numero di veicoli da 2 a 5	5,16
B	Imprese iscritte all'Albo con un numero di veicoli da 6 a 10	10,33
C	Imprese iscritte all'Albo con un numero di veicoli da 11 a 50	25,82
D	Imprese iscritte all'Albo con un numero di veicoli da 51 a 100	103,29
E	Imprese iscritte all'Albo con un numero di veicoli da 101 a 200	258,23
F	Imprese iscritte all'Albo con un numero di veicoli superiore a 200	516,46

1.3 Ulteriore quota (in aggiunta a quelle di cui ai precedenti punti 1.1 e 1.2) dovuta dall'Impresa per ogni veicolo di massa complessiva superiore a 6.000 chilogrammi di cui la stessa è titolare:

A	Per ogni veicolo, dotato di capacità di carico, con massa complessiva da 6.001 a 11.500 chilogrammi, nonché per ogni trattore con peso rimorchiabile da 6.001 a 11.500 chilogrammi	5,16
B	Per ogni veicolo, dotato di capacità di carico, con massa complessiva da 11.501 a 26.000 chilogrammi, nonché per ogni trattore con peso rimorchiabile da 11.501 a 26.000 chilogrammi	7,75
C	Per ogni veicolo, dotato di capacità di carico, con massa complessiva oltre i 26.000 chilogrammi, nonché per ogni trattore con peso rimorchiabile oltre 26.000 chilogrammi	10,33

Art. 3.

1. La prova dell'avvenuto pagamento della quota relativa all'anno 2021 deve essere conservata dalle imprese, anche al fine di consentire i controlli esperibili da parte del Comitato centrale e/o delle competenti strutture periferiche.

Roma, 21 ottobre 2020

Il Presidente: FINOCCHI

20A05862